

Novità vegetali. Più protezione dall'**Europa**

In Italia il brevetto, disciplinato dal Dpr 974/75, è da molti considerato inadeguato e insufficiente a garantire i diritti dei titolari. Maggiori garanzie sono invece previste dal regolamento Cee 2100/94.

A cura del **CENTRO RICERCHE PRODUZIONI VEGETALI**, Cesena

Un'efficace competitività della frutticoltura nazionale non può prescindere da concreti programmi di miglioramento genetico in grado di garantire l'ottenimento di novità vegetali meritevoli di ampia diffusione, permettendo alla base produttiva di avvalersi dei



risultati conseguiti.

Poiché tali programmi richiedono ingenti impegni in risorse umane e finanziarie, è opportuno individuare adeguate forme di remunerazione che, attraverso la concessione delle varietà ottenute, assicurino il necessario autofinanziamento alla ricerca.

Risulta pertanto indispensabile il ricorso a forme di protezione delle novità vegetali, affinché il titolare possa concederne il diritto di utilizzo dietro pagamento di corrispettivi periodici (*royalties*) oppure incassando una somma "una tantum" per la concessione stessa.

Il brevetto è appunto un titolo che conferisce al suo detentore il monopolio di sfruttamento temporaneo di un'invenzione, in questo caso la novità vegetale. Il titolare del brevetto ha quindi il diritto esclusivo di commercializzare l'invenzione stessa, di autorizzare altri a commercializzarla o, per contro, di vietarne a terzi la produzione o la vendita.

I REQUISITI PER IL BREVETTO NAZIONALE

Fino al 1974 non esisteva, in Italia, una disciplina specifica in tema di brevettazione delle novità vegetali. Dal 1975 una precisa normativa ha disciplinato in modo organico tale aspetto ricavando i principi essenziali dalla "Convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali", sottoscritta a Parigi nel dicembre 1961. Essa ha riunito gli Stati membri in una convenzione detta Upov (*Union pour la protection des obtentions végétales*). L'Italia ha ratificato la convenzione nel 1974 e ne ha dato attuazione con il Dpr n.974 del 12 agosto 1975, che stabilisce le regole per la brevettazione delle nuove varietà vegetali.

In seguito è stato pubblicato il decreto legge n. 455 del 3 novembre 1998,

che rende tutelabili le novità vegetali in Italia attraverso una specifica normativa e non più tramite brevetto. Rispetto al Dpr 974, la normativa introdotta dal decreto legge 455 si caratterizza per un ambito di tutela più ampio, uniformandosi in gran parte a quanto stabilito dalla normativa comunitaria. Tuttavia, ad oggi non risulta ancora entrato in vigore il regolamento di attuazione del decreto legge 455 e in virtù del quale risulterebbe abrogato il Dpr 974. Per quanto detto, le considerazioni di seguito riportate terranno conto di quanto stabilito dal Dpr 974, la cui abrogazione pare comunque ormai prossima.


Secondo la normativa italiana, per essere tutelabile attraverso il brevetto una varietà deve essere nuova, ovvero non deve risultare conosciuta prima della data di deposito della domanda di brevetto.

Altri requisiti irrinunciabili nel garantire la brevettabilità delle novità vegetali sono l'omogeneità e la stabilità. Va ricordato infatti che le varietà vegetali, in quanto materiale vivente, possono manifestare variazioni tra individui diversi o tra una generazione e l'altra. La normativa specifica che la varietà debba essere "sufficientemente omogenea e stabile nei suoi caratteri essenziali"; pertanto il numero di piante che si allontanano dallo standard non deve oltrepassare dei limiti ragionevoli e la varietà stessa deve mantenersi come descritta anche dopo successive riproduzioni o moltiplicazioni.

Da quanto detto si può desumere quale importanza rivesta la descrizione della varietà rilasciata dal costituente e riguardante i caratteri morfologici e agronomici della varietà stessa. Una descrizione imprecisa e approssimativa potrebbe infatti creare i futuri presupposti per un annullamento del brevetto.

L'ARTICOLO IN DIECI RIGHE

Il brevetto conferisce al suo detentore il monopolio di sfruttamento temporaneo di un'invenzione, in questo caso la novità vegetale. Il titolare del brevetto ha quindi il diritto esclusivo di commercializzare l'invenzione stessa, di autorizzare altri a commercializzarla o, per contro, di vietarne a terzi la produzione o la vendita. Diverso è il ruolo dei marchi registrati, nati per differenziare e identificare il prodotto.



A sinistra: fragole,
var. Granda
A fianco: ciliegie,
var. Early Star
(Foto Arch. Crpv)

I brevetti per novità vegetali hanno una durata di 15 anni (20 secondo il decreto legge 455) ad esclusione delle varietà a fusto legnoso, per le quali la durata è estesa a 30 anni. Tale durata è ovviamente legata al pagamento delle previste annualità che, se non liquidate nei tempi previsti, determinano l'annullamento del brevetto stesso.

Le norme stabilite dal Dpr 974 vengono da più parti ritenute inadeguate nel garantire una completa ed efficace protezione delle novità vegetali. In tempi recenti lo sviluppo di nuove varietà si è evoluto in modo considerevole caratterizzandosi spesso per investimenti di elevata entità; a detta di numerosi autori sarebbe necessaria una protezione più incisiva e analoga a quella concessa alle invenzioni ordinarie evitando di continuare a trattare in modo diverso la tutela delle novità vegetali. Di questo si sono occupate le modifiche introdotte dal decreto legge 455, per una piena valutazione del quale occorrerà comunque attendere la pubblicazione del regolamento di attuazione.

MAGGIOR TUTELA DALLA UE

Nell'ambito del processo di unificazione del diritto di proprietà industriale nell'Unione europea, il 27 aprile 1994 il Consiglio dell'Unione stessa ha adottato il regolamento n. 2100/94, che contempla le norme per la protezione brevettuale delle novità vegetali all'interno della Comunità. L'attuazione e l'applicazione di tale regime competono all'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (Cpvo - *Community plant variety office*) che ha sede ad Angers (Francia).

Allo stato attuale, ogni novità vegetale può avvalersi della protezione simultanea su tutto il territorio della Comunità, dunque, chi desidera tutelarla in tale ambito deve presentare una sola domanda.

Secondo il regolamento comunitario 2100/94, una varietà è nuova se, alla data della presentazione della domanda, i costituenti varietali o materiali prodotti della varietà non sono stati venduti o altrimenti ceduti a terzi dal costituente o con il suo consenso, ai fini dello sfruttamento della varietà:

- prima di 1 anno all'interno del-

IL MARCHIO? UNA GARANZIA

Il marchio d'impresa garantisce una protezione completamente diversa dal brevetto in quanto ha solo lo scopo di differenziare il prodotto individuandone l'origine; costituisce un simbolo o un termine, per caratterizzare ed evidenziare un certo prodotto allo scopo di favorirne una pronta identificazione da parte del consumatore finale.

Ne deriva che la registrazione di un marchio impedirà a terzi di utilizzarlo per lo stesso prodotto, ma non potrà impedire la moltiplicazione della varietà senza autorizzazione: questo è ottenibile solo se la varietà è protetta da brevetto o privativa per novità vegetale. Di conseguenza, qualora vengano richiesti entrambi i tipi di protezione (brevetto e marchio) per una stessa varietà, le denominazioni debbono essere rigorosamente diverse, il che crea non pochi problemi nell'individuazione del tipo di protezione che la caratterizza.

Accade infatti assai spesso che una varietà brevettata con una precisa denominazione varietale venga di fatto comunemente identificata, pubblicizzata e commercializzata con altri nomi che spesso, ma non sempre, sono riconducibili ad un marchio.

Questa pratica, oltreché illegale, crea i presupposti per potenziali utilizzi impropri della varietà poiché impedisce di valutare correttamente il tipo di protezione al quale è soggetta.

Dagli esempi riportati appare quindi evidente quanto possa essere facile compiere errori di valutazione circa il livello di protezione di una varietà, essendo completamente diversi i diritti conferiti da un marchio rispetto ad un brevetto.

Per non incorrere nelle sanzioni previste dalla normativa in tema di utilizzo improprio di varietà protette da brevetto, è necessario che gli utenti acquisiscano tutte le indicazioni necessarie e si informino nel dettaglio sul tipo di protezione di ciascuna varietà. (a cura del Centro ricerche produzioni vegetali)

l'Unione europea;

- prima di 4 anni (o 6 per le specie arboree e viticole), al di fuori della Ue.

L'art.13 del regolamento prevede che per i seguenti atti, effettuati relativamente ai costituenti varietali o al materiale del raccolto, denominati globalmente "materiali" della varietà protetta, sia richiesta l'autorizzazione del titolare del brevetto:

- produzione o riproduzione (moltiplicazione);
- condizionamento ai fini di moltiplicazione;
- messa in vendita;
- vendita o altra commercializzazione;
- esportazione dalla Comunità;
- importazione nella Comunità;
- magazzinaggio per uno degli scopi indicati ai punti suddetti.

La disciplina comunitaria definisce dunque una serie di operazioni sottoposte a tutela non previste dalla normativa nazionale (condizionamento a scopo di propagazione, offerta in vendita, esportazione, stoccaggio) e soprattutto introduce disposizioni riguardanti i prodotti ottenuti da una moltiplicazione abusiva del materiale di propagazione. L'importantissimo risvolto giuridico si concretizza nella possibilità di applicare i diritti del titolare anche ai prodotti della raccolta (frutti) della varietà protetta se questi sono stati ottenuti da utilizzo non autorizzato del materiale di propagazione.

Il titolare potrà quindi far valere i propri diritti non solo sulle piante della varietà protetta ottenute abusivamente, ma anche sui frutti derivanti dalla coltivazione di tali piante. Al riguardo, è opportuno evidenziare che l'adozione del decreto legge 455 comporterà analoghi diritti anche per il titolare di privativa italiana.

La durata del brevetto comunitario è pari a 25 anni per le specie non legnose e 30 anni per le varietà a fusto legnoso.

Ulteriori aggiornamenti sull'argomento sono disponibili nel sito dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (www.cpvo.eu.int) e dell'Ufficio italiano Brevetti e Marchi (http://213.175.14.66/Dgspc/Uff_Brev/homepage.htm) ■